

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO : DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI AI SENSI DEL DPCM DEL 14/06/2007. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CATASTALI DA PARTE DEL COMUNE IN FORMA ASSOCIATA E CONVENZIONAMENTO CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO.

L'anno duemilasette, addì 24 del mese di settembre, alle ore 21.00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione.

Viene accertata, a seguito di appello fatto dal Segretario Comunale, verbalizzante, dott. Mirotta Roberto, la presenza in aula del Sindaco e dei Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
Monti Felice - Sindaco	X	
Romanati Gino	X	
Bertuzzi Marco	X	
Rovarini Riccardo	X	
Prone Ambra	X	
Massara Valentino	X	
Michele Ravizza	X	
Bonetti Paola	X	
Rossi Ezio	X	
Marelli Giuseppina		X (GIU)
Cerutti Aldo		X (GIU)
Lancellotti Massimo		X (GIU)
Fornara Alberto Giuseppino		X (GIU)

E' presente l'Assessore esterno, Sig. Mora Roberto.

Constatato il numero legale, il Sindaco, Sig. Felice geom. Monti, in qualità di presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

OGGETTO : DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI AI SENSI DEL DPCM DEL 14/06/2007. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CATASTALI DA PARTE DEL COMUNE IN FORMA ASSOCIATA E CONVENZIONAMENTO CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- La legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ha costituito un importante tassello nel mosaico delle riforme in atto nella Pubblica Amministrazione;
- Il Decreto legislativo 31/03/1998, N. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, prevede all'art. 66, tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall'art. 65 del predetto decreto legislativo n. 112, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto:

- L'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all'esercizio delle funzioni catastali;
- Il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62,63,64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai Comuni ed alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;
- **Il D.P.C.M. del 14/06/2007 recante "Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";**

Considerato che :

- L'esercizio di funzioni associate tra Comuni rappresenta un importante strumento nelle mani dei singoli enti per migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso anche un abbattimento dei costi derivante dalle conseguenti economie di scala;
- La gestione diretta delle funzioni catastali consente ai Comuni di :

- migliorare l'integrazione dei processi tecnico – amministrativi catastali e comunali;
 - migliorare la conoscenza dei beni immobiliari e quindi ottimizzare i processi impositivi sugli stessi;
 - favorire il processo di allineamento fra informazioni catastali e comunali;
 - rendere disponibile al cittadino un servizio più agevole, funzionale e conveniente, in quanto fornito fisicamente nell'ambito del proprio Comune e non esclusivamente nella provincia di riferimento.
- Lo schema di modello organizzativo che potrà essere adottato quale possibile approccio per l'organizzazione del Polo catastale è così riassunto:
 1. un “ Front Office “ presso il quale viene svolta l'attività di sportello e di interfaccia con l'utente per rilascio e certificazione visure, accettazione documenti tecnici di aggiornamento, ecc.
 2. un “ Back Office” per le attività di gestione degli atti e di aggiornamento della banca dati cartacea ed informatica del Catasto Terreni e del Catasto Urbano;
 3. un “archivio” per la gestione dei documenti cartacei conservati presso il Polo.
 - Il costituendo Polo Catastale:
 1. rientra nei limiti territoriali per l'esercizio delle funzioni catastali di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del Territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007;
 2. ha diritto alle risorse assegnate ai Comuni convenzionati per l'esercizio diretto delle funzioni catastali, in base alle disposizioni di cui all'art. 11 DPCM del 14/06/2007, nel quale sono anche previste le modalità di corresponsione finanziaria e le previsioni di assegnazione del personale.
 - Tale intervento può garantire:
 - un controllo sul territorio anche agendo in termini di equità nella distribuzione del carico fiscale gravante sulle abitazioni;
 - una integrazione fra uffici comunali interessati.

Considerato inoltre che :

- nell'ambito delle forme previste dal D.Lgs 18/08/2000, n. 267, si intende confermare in regime di convenzione fra gli enti interessati lo svolgimento delle funzioni e dei servizi catastali;
- i Comuni aderenti provvederanno ad approvare nei propri Consigli Comunali apposita bozza di Convenzione;

Vista:

- la relativa bozza di Convenzione, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che

- in sede di redazione del Bilancio di previsione 2008 si procederà all'istituzione di opportuno Capitolo con relativa ed adeguata disponibilità economico – finanziaria.

Visto:

- il decreto legislativo n. 267/2000

- il vigente Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di Contabilità

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi sulla presente dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con voti nove favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi dai nove consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di assumere la gestione di tutte le funzioni catastali in forma associata e con gradualità crescente ai sensi dell'art. 3 comma 1 e comma 2, lettera C del DPCM del 14/06/2007 con decorrenza che verrà indicata nella prescritta convenzione con l'Agenzia del Territorio e, comunque, ad avvenuta definizione delle risorse economiche ed umane assegnate a tal fine dallo Stato;
2. di istituire il polo catastale di Borgomanero, ai sensi dell'art. 30 del dlgs 18.08.2000 n. 267, composto dalle amministrazioni comunali di Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Briga Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cavaglietto, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Divignano, Fontaneto D'Agogna, Gargallo, Gattico, Gozzano, Grignasco, Inverio, Maggiora, Miasino, Momo, Orta San Giulio, Pella, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio D'Opaglio, Soriso, Suno, Varallo Pombia, Veruno, che si farà carico delle modalità di espletamento della gestione delle funzioni di cui al punto precedente;
3. di approvare l'allegata bozza di Convenzione (all.A) tra i Comuni aderenti al Polo di Borgomanero che si unisce alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
4. di designare il Comune di Borgomanero quale capofila per gli adempimenti previsti e per gli oneri da corrispondere ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DPCM del 14/06/2007;
5. di prendere atto che eventuali impegni di spesa per conto dell'associazione dei Comuni convenzionati saranno assunti con apposito atto deliberativo della Divisione Urbanistica e Territorio del Comune di Borgomanero, fermo restando che ciascun Comune procederà all'impegno di spesa di propria competenza sulla base del previsto eventuale riparto;
6. di impegnarsi all'osservanza, secondo quanto previsto nel DPCM del 14/06/2007, delle regole tecniche, procedure operative e supporti applicativi adottando l'infrastruttura tecnologica, di cui al Protocollo d'intesa stipulato tra ANCI e l'Agenzia del Territorio;
7. di allegare alla presente deliberazione lo schema di convenzione con l'Agenzia del territorio per farne parte integrante e sostanziale (all. B);
8. di dare mandato al Sindaco di Borgomanero per la firma della convenzione con l'AdT di cui al punto precedente;
9. di dare atto che la Giunta Comunale procederà all'approvazione delle modifiche ed integrazioni, non sostanziali, agli schemi di convenzione di cui sopra che si renderanno necessarie per la loro definizione.
10. di dare atto in particolare che l'individuazione dei comuni aderenti non costituisce variazione essenziale fermo restando il limite dimensionale minimo di 40.000 unità.
11. di partecipare alle iniziative di formazione che l'ANCI e l'Agenzia del Territorio organizzeranno ai sensi dell'art. 9 del citato DPCM, nonché ad altre iniziative, promosse da organizzazioni di enti locali, utili per l'avvio del processo di decentramento;
12. di trasmettere il presente atto a mezzo raccomandata a/r all'agenzia del territorio sede di Roma, nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo come indicato all'art. 10 comma 1 del DPCM del 14/06/2007 entro il 03 ottobre 2007.

Quindi, considerato che sussistono le condizioni d'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti nove favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

Allegato " A "

COMUNE DI

Bozza convenzione del Polo Catastale di Borgomanero

Art.1
Costituzione Polo Catastale di
per lo svolgimento delle funzioni catastali

E' istituito tra i comuni di _____, _____, _____, _____, _____, _____ un "Polo" aggregato per la gestione dei servizi Catastali trasferiti in attuazione del D.Lgs, 112-/98. Le funzioni catastali sono gestite in convenzione tra gli enti aderenti al "Polo" secondo le disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00.

Art. 2
Comune capo Polo e relative competenze

La sede del Polo è sita presso il Comune di Borgomanero, designato dagli aderenti quale ente capo - Polo, cui spetta l'organizzazione di uno sportello catastale completamente decentrato, che svolga tutte le attività conferite agli enti locali sia ai fini della consultazione sia dell'aggiornamento.

Art. 3
Risorse messe a disposizione dall'Agencia del Territorio
e attivazione sperimentale del "Polo"

L'Agencia del Territorio s'impegna a trasferire o distaccare al Polo aggregato di Borgomanero i dipendenti in numero sufficiente, con i relativi emolumenti, che verranno assunti nel ruolo dei dipendenti del Comune di Borgomanero, se trasferiti. Considerato che attualmente mancano precise disposizioni e modalità sui trasferimenti statali sia a livello di personale sia di risorse finanziarie, gli enti aderenti decidono di attivare il polo catastale aggregato di servizi catastali con decorrenza dalla effettiva disponibilità delle risorse umane e finanziarie assegnate da parte dello Stato.

Art. 4.
Risorse messe a disposizione del Polo
dal Comune Capo Polo

Il comune di Borgomanero s'impegna a mettere a disposizione del Polo l'ulteriore personale tecnico ed amministrativo presso il servizio Catasto che verrà allocato in viale Marazza nel numero e con le mansioni che verranno deliberate dall'Assemblea dei Sindaci o loro delegati rappresentanti la maggioranza della popolazione servita.
Il coordinamento organizzativo del servizio sarà effettuato dal responsabile del servizio catasto del Comune di Borgomanero.

Inoltre, s'impegna ad assumere questi ulteriori oneri:

- 1) mettere a disposizione un'adeguata superficie dedicata agli Uffici di front - office e back - office;
- 2) prestare assistenza tecnica a tutte le unità di consultazione presenti nel territorio degli enti aderenti;
- 3) garantire l'assistenza informatica per tutti i problemi di collegamento, di rete, ed eventuali che si presenteranno nella fase di organizzazione e nella successiva fase di consolidamento dello sportello;
- 4) controllare e collaudare insieme ai tecnici dei comuni aderenti i DOGFA e PREGEO presentati, seguendo il numero di protocollo, con cadenza mensile.

Art. 5 Unità di consultazione

Gli altri enti aderenti potranno scegliere in modo autonomo se aprire o meno sul proprio territorio un'unità di consultazione per il rilascio di visure e certificazioni.

Art. 6 Orari di apertura dello sportello decentrato e delle unità di consultazione

Lo sportello decentrato del Polo sarà aperto tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. Gli orari di apertura delle unità di consultazione facenti parte del Polo, saranno concordati in modo da garantire un servizio efficiente per gli utenti.

Art. 7. Attività svolte dal Comune di Borgomanero per conto dei singoli comuni e relativi incassi

Per le attività che Borgomanero svolge per gli utenti dei singoli comuni riceverà tutti i trasferimenti dello Stato, in base ai decreti di attuazione.

Qualora i trasferimenti finanziari dello Stato e della Regione, per tutte le operazioni assunte non fossero sufficienti a coprirne i costi, i cittadini verseranno, oltre alla quota di diritti erariali, anche le tariffe concordate tra i vari enti a titolo di rimborso spese: tali introiti andranno a coprire parzialmente o totalmente i costi sostenuti dal Comune di Borgomanero per l'attivazione ed il funzionamento del Polo catastale. In caso di copertura parziale da parte dei cittadini dei costi sostenuti dal Comune di Borgomanero, la differenza verrà coperta dai contributi dei comuni convenzionati.

Art. 8 Definizione quota di partecipazione al Polo dei singoli aderenti

La quota di partecipazione al Polo dovuta dai singoli Comuni aderenti, eventualmente necessaria ad integrazione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, sarà parametrata sulla base del numero dei residenti al 31/12 di ogni anno.

Al termine del primo anno di sperimentazione saranno sottoposti a verifica i dati relativi all'attività effettivamente svolta e la modalità di ripartizione delle quote potrà essere rivista in accordo coi comuni del polo.

Art. 9
**Costituzione gruppo tecnico di Monitoraggio
del funzionamento del Polo**

Al fine di monitorare l'attività di funzionamento del Polo e di risolvere le problematiche che si prospetteranno, si costituisce un gruppo composto dai tecnici dei vari enti aderenti che si riunirà con cadenze periodiche da stabilirsi.

Nel caso in cui, dopo la costituzione del "Polo" ed il trasferimento del personale da parte dell'Agenzia del Territorio, a seguito di un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, insorgessero necessità di riorganizzazione del servizio stesso, il comitato tecnico elaborerà proposte da approvarsi collegialmente.

Art. 10
Accordi per collaborazioni specifiche

E' prevista la possibilità di stipula di accordi bilaterali specifici per il recupero e/o aggiornamento delle situazioni pregresse e delle banche dati tra i singoli enti aderenti ed il Comune di Borgomanero. Il costo di tali attività verrà quantificato in base al numero delle pratiche evase.

Art. 11
Durata della Convenzione

La presente convenzione per la costituzione del Polo catastale di Borgomanero, finanziato con le risorse dello Stato, della Regione e, se necessario dei comuni aderenti, ha validità di 10 anni.

La Convenzione con l'Agenzia del Territorio verrà sottoscritta dal Comune Capo Polo.

E' prevista la facoltà di recesso da parte di ogni singolo comune aderente entro il 31 dicembre di ogni anno da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.

E' concessa la facoltà di adesione al Polo anche ad altri comuni che intendessero manifestare tale volontà successivamente alla stipula della presente convenzione. In tal caso l'adesione successiva alla costituzione del Polo comporta il pagamento di una quota di accesso che tenga conto dei costi già sostenuti dai comuni associati per spese comuni. L'entità sarà determinata dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 12
Coordinamento politico – amministrativo

Per assicurare una corretta informazione, nonché la partecipazione attiva delle rispettive giunte comunali allo sviluppo degli indirizzi e alla verifica della loro attuazione viene costituita apposita Commissione Intercomunale, composta dai Sindaci e/o loro delegati dei Comuni. Tale Commissione, si riunirà alla scadenza prevista dal programmi dei lavori, definito dalla stessa Commissione e comunque almeno una volta l'anno. Ogni singolo Comune interessato provvederà, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei a garantire ogni adeguata informazione nei confronti delle singole Giunte Comunali.

Art. 13 Collegio di vigilanza

La vigilanza e il controllo sul rispetto della presente convenzione e sul buon andamento del Polo costituito sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco del Comune di Borgomanero, o suo delegato che lo presiede, dal Dirigente della struttura incaricata e da tre Sindaci o loro delegati a tal fine designati dalla Maggioranza dei Comuni convenzionati.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

- 1) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione della convenzione con il supporto del gruppo tecnico di monitoraggio;
- 2) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione della convenzione, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- 3) provvedere, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione della convenzione;
- 4) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione della presente convenzione;
- 5) esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine il Collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica tramite l'Ufficiale Giudiziario, i soggetti inadempienti ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni e decorso inutilmente il termine predetto, richiede al Presidente la nomina di un Commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo;
- 6) valuta le proposte di modifica della convenzione e di variazione del contenuto della stessa formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti della presente convenzione, propone la riapertura della convenzione stessa;
- 7) relaziona, almeno annualmente, agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione della convenzione, con particolare riferimento all'aspetto finanziario.

Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti la convenzione, può convocarne i rappresentanti può disporre ispezioni ed accertamenti anche peritali.

Qualora accerti inadempimenti a carico dei soggetti attuatori o degli Enti firmatari della convenzione, il Collegio di vigilanza provvede a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
- dichiarare l'eventuale decadenza dalla convenzione.

Art. 14 Organizzazione

Tutte le decisioni che coinvolgono i Comuni convenzionati sotto il profilo politico-amministrativo saranno assunte a maggioranza, mentre le decisioni di carattere gestionale saranno adottate dal Dirigente del Comune di Borgomanero incaricato. Qualora per il funzionamento del Polo si debba fare riferimento a disposizioni di tipo regolamentare saranno adottati al fine i regolamenti vigenti nel Comune capofila.

Art. 15 Controversie

Ogni controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione che non venga definita bonariamente dal Collegio di vigilanza sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.

Allegato "B"

Convenzione per l'esercizio delle funzioni catastali di cui all'opzione c), ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M.

L'anno il giorno del mese di nella sede dell'Agenzia del Territorio di

tra

l'Agenzia del Territorio, rappresentata dal Direttore dell'Ufficio provinciale di, a tal fine delegato dal Direttore dell'Agenzia del Territorio con nota n. del

e

il Comune di /l'Unione di Comuni /l'Associazione di Comuni /la Comunità montana di/[altra forma associativa ex Tit. II, Capo V TUEL], rappresentato/a dal, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio comunale/ delibere dei Consigli comunali dei Comuni associati e relative deleghe/ delibere dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte della Comunità montana di..... e relative deleghe alla Comunità montana, le cui copie si allegano al presente atto

premesso che

- con la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, e successive modifiche, è stata attribuita "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, è stato disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 57, comma 2 del D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 e l'art. 1, comma 197 della Legge n. 296 del 27/12/2006 prevedono, in particolare, la facoltà ai comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del Territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali, di cui all'art. 66 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, come modificato da ultimo dal comma 194 del medesimo articolo;
- con DPCM, emanato il 14 giugno 2007 ai sensi del comma 197 art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa stipulato il 4 giugno 2007 concluso dall'Agenzia del Territorio e dall'ANCI, sono individuate le risorse finanziarie, è determinato il contingente massimo di personale per l'esercizio delle funzioni catastali conferite ai Comuni e risultano stabiliti i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni e l'Ufficio provinciale di riferimento devono assicurare nell'esercizio delle funzioni catastali di rispettiva pertinenza;
- Il Comune di /l'Unione di Comuni /l'Associazione di Comuni /la Comunità montana di/[altra forma associativa ex Tit. II, Capo V TUEL] ha optato, con deliberazione di Consiglio n.del..... /viste le delibere dei
2

Consigli dei comuni associati /del Consiglio della Comunità montana n. del....., viste le delibere dei Consigli dei comuni facenti parte della Comunità montana medesima, per l'esercizio diretto delle funzioni previste nell'opzione **c)**, di cui all'art. 3 del DPCM emanato il 14 giugno 2007.

si conviene quanto segue

Articolo 1

(Oggetto, durata e rinnovo)

1. Il Comune / [Forma associativa] esercita direttamente le funzioni previste nell'opzione **c)**, ad esso/a conferite ai sensi della normativa richiamata in premessa.

2. La presente convenzione, salvo quanto previsto all'art. 10 commi 5 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, ha la durata decennale a decorrere dal, tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo, ai sensi del comma 197, art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, salvo disdetta da inviare all'Agenzia del Territorio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 12 mesi prima della scadenza.

Articolo 2

(Ambiti di rispettiva competenza)

1. Il Comune / [Forma associativa] esercita le funzioni di cui alla opzione prescelta limitatamente al territorio di propria competenza.

Articolo 3

(Servizio autogestito di consultazione e rilascio visure)

1. Il Comune / Ciascuno dei comuni di cui alla [Forma associativa] di cui all'art. 1 possono istituire presso propri locali il servizio autogestito di visura catastale informatizzata, ove non ancora attivato, per il quale le norme vigenti non prevedono il pagamento di oneri o diritti, mediante collegamento internet. Il predetto servizio è esteso alla consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale.

Articolo 4

(Obblighi del Comune)

1. Il Comune/ [Forma associativa] si impegna alla piena osservanza, secondo quanto previsto nel DPCM emanato il 14 giugno 2007, delle regole tecniche, procedure operative e supporti applicativi adottando l'infrastruttura tecnologica, di cui al Protocollo d'intesa stipulato tra l'ANCI e l'Agenzia del Territorio.

2. Il Comune/ [Forma associativa] intende esercitare le funzioni catastali previste nell'opzione **c**) avvalendosi di un collegamento di rete tramite SPC (Servizio Pubblico di Connettività) / Community Network dell'Ente

3. Il Comune / [Forma associativa] fornisce all'Agenzia le informazioni necessarie per migliorare l'efficienza e la qualità della banca dati catastale, in suo possesso. In particolare, il Comune / [Forma associativa] fornisce all'Agenzia, mediante il sistema

di interscambio, di cui al comma 198, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le informazioni di comune interesse, comprese le variazioni relative alla toponomastica intervenute nel periodo, nonché le eventuali informazioni correttive della banca dati, concordando con l'Agenzia il formato della documentazione.

4. Il Comune / [Forma associativa] si impegna a garantire, nell'esercizio delle funzioni catastali assunte, i livelli minimi previsti nella *Carta di Qualità dei Servizi* adottata nell'Ufficio Provinciale territorialmente competente e misurati attraverso i seguenti indicatori corrispondenti all'opzione **c**, di cui all'art. 3 del DPCM ed elencate nell'allegato 1):

Indicatori opzione di terzo livello - opzione c):

- a. tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 30 minuti (%);
- b. tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 60 minuti (%);
- c. tempi di rilascio estratti di mappa digitali (giorni);
- d. tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura manuale (giorni);
- e. tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura informatizzata (giorni);
- f. percentuale di atti di aggiornamento Pregeo approvati in giornata (%);
- g. tempi di approvazione atti di aggiornamento Pregeo (giorni);
- h. tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa presentati allo sportello (giorni);
- i. tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa telematici (giorni);
- j. tempi di evasione delle richieste di correzione 'semplici' (giorni);

k. tempi di evasione delle istanze di rettifica terreni e fabbricati (giorni).

5. Il Comune / [Forma associativa] riscuote i tributi catastali per conto dello Stato con le modalità definite dalle norme di contabilità generale dello Stato e nei regolamenti vigenti.

Articolo 5

(Obblighi dell’Agenzia)

1. Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, l’Agenzia del Territorio provvede al coordinamento delle funzioni mantenute dallo Stato e di quelle attribuite ai comuni.

2. L’Agenzia, in coerenza con gli obiettivi annuali ad essa assegnati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’Ufficio provinciale territorialmente competente, trasmette al Comune / [Forma associativa] la nuova scheda che riporta, per l’anno di riferimento, gli indicatori aggiornati di competenza dell’Ente locale.

3. Gli obiettivi annuali di riferimento, nonché gli indicatori e la rispettiva misura della qualità della banca dati di competenza, riferiti all’attualità e misurati secondo le modalità di cui alla convenzione in atto tra l’Agenzia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono riportati nell’allegato 2 alla presente convenzione.

4. L’Agenzia del Territorio fornisce al Comune / [Forma associativa] la reportistica periodica di specifico interesse, derivante dall’attività di monitoraggio effettuata anche con riferimento alle attività che restano in capo all’Agenzia.

Articolo 6

4

(Risorse per lo svolgimento delle funzioni catastali)

1. Le risorse assegnate al Comune / [Forma associativa] per l’esercizio diretto delle funzioni catastali, in base alle disposizioni di cui all’art. 11 DPCM....., sono indicate nell’allegato 3, nel quale sono anche previste le modalità di corresponsione finanziaria e le previsioni di assegnazione del personale.

Articolo 7

(Assistenza e supporto operativo al Comune / [Forma associativa])

1. L’Agenzia del Territorio, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fornisce ai Comuni la documentazione di supporto per la fase di formazione del proprio personale; promuove, inoltre, lo sviluppo delle conoscenze e delle professionalità del personale comunale ai fini della corretta gestione delle funzioni catastali di cui si sia assunta la gestione diretta, anche attraverso l’affiancamento temporaneo con proprio personale esperto.

2. L’Agenzia del Territorio provvede, nell’ambito di un programma concordato con il Comune / [forma associativa], ad erogare formazione ed addestramento al personale comunale sugli aspetti evolutivi dei processi di servizio e del sistema informativo di supporto, con le stesse modalità previste per il personale degli Uffici provinciali.

3. L’Agenzia del Territorio assicura al Comune / [Forma associativa], l’assistenza ed il supporto operativo per l’esercizio diretto delle funzioni catastali con specifico riguardo ai servizi resi disponibili dall’Agenzia stessa.

4. Per la infrastruttura di rete di propria competenza il Comune / [Forma associativa] si avvarrà dei servizi di assistenza tecnica specifica e di monitoraggio dell’Ente

5. Sono istituiti dall’Agenzia del Territorio e dall’ANCI Comitati tecnici regionali che svolgono funzioni di coordinamento e monitoraggio del processo di trasferimento e svolgimento dell’esercizio delle funzioni catastali, nonché la gestione delle criticità relative alla qualità dei servizi erogati e la proposizione di azioni per la loro rimozione. Tali Comitati tecnici regionali, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, inoltre, segnalano all’Anci e all’Agenzia del Territorio gli elementi utili per la formulazione di proposte al Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine al

trasferimento ai Comuni delle risorse per lo svolgimento delle funzioni catastali.

Articolo 8

(Programma di miglioramento della qualità della base dati catastale)

1. Gli eventuali interventi da realizzare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, nel quadro del programma nazionale finalizzato all'aggiornamento e miglioramento della qualità della base dati catastale, costituiranno oggetto di atti aggiuntivi per disciplinare tempi, modalità e reciproci obblighi.

Articolo 9

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento al DPCM emanato il 14 giugno 2007 ed al Protocollo d'Intesa stipulato tra Agenzia del Territorio ed ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4

5 giugno 2007.

2. La presente Convenzione, in relazione alle specifiche esigenze e realtà locali, può essere soggetta agli eventuali adeguamenti che verranno definiti e concordati dai Comitati previsti dall'art. 1 del Protocollo d'Intesa stipulato tra Agenzia del Territorio ed ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007.

.....lì,

L'Agenzia del Territorio Il Comune/La Comunità montana

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(F.to Felice Monti)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott. Roberto Mirotta)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott. Roberto Mirotta)

Per copia conforme all'originale:

Soriso li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Roberto Mirotta)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott. Roberto Mirotta)
